



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

NEI PERCORSI ABILITANTI DA 60 e 30 CFU – DM 4 AGOSTO 2023 – A.A. 2024-2025

**Premessa**

Per garantire la migliore formazione dei corsisti e delle corsiste, si precisa che il percorso formativo prevede unicamente **la frequenza** per l’accesso alla prova finale. Detta prova sarà il punto finale dell’intero percorso, e dimostrerà in termini di apprendimenti le competenze acquisite, coerenti con il profilo professionale del docente delineato negli allegati del DPCM (prova scritta e lezione simulata).

Si consiglia dunque di valutare oculatamente la richiesta di riconoscimento crediti e di considerare che essa sarà effettuata tenendo strettamente conto del suddetto profilo professionale del docente di scuola secondaria di I e II grado.

Il riconoscimento dei crediti sarà analizzato caso per caso e deciso dopo attenta valutazione della relativa commissione, il cui parere è insindacabile.

**1. ISCRITTI PERCORSO DA 60 CFU**

I corsisti iscritti al percorso da 60 CFU in possesso dei 24 CFU regolarmente certificati **prima del 31 ottobre 2022** avranno riconosciuto l’intero pacchetto e secondo l’art. 7 del DM 4 agosto 2023 dovranno frequentare il percorso da 36 CFU.

**A tali corsisti non saranno riconosciuti altri CFU.**

I corsisti iscritti al percorso da 60 CFU **NON in possesso dei 24 CFU**, come previsto dalla normativa, potranno chiedere:

a) il riconoscimento di **massimo 12 CFU** nel caso delle attività formative relative:

- alle scienze dell’educazione;
- alle didattiche disciplinari;
- alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche;
- alle competenze linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

b) Il riconoscimento di **massimo 5 CFU** per le attività di tirocinio diretto

**Criteri per il riconoscimento**

I corsisti in possesso dei 24 CFU hanno già dichiarato tale requisito nella domanda di ammissione, pertanto il riconoscimento verrà effettuato in automatico e i relativi elenchi pubblicati nella pagina del CAMAFI. Non verranno prese in considerazioni ulteriori domande o richieste presentate da tali corsisti.

Per gli altri corsisti iscritti al percorso da 60 CFU, il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti descritti nelle tabelle



riportate negli allegati del DPCM 4 agosto 2023, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS2015 (European Credit Transfer System) e in stretta coerenza con il profilo del docente abilitato di scuola secondaria di cui all’Allegato A del DPCM. Si precisa quanto segue:

- 1) Non verranno riconosciuti insegnamenti in maniera **parziale**, pertanto l’attività formativa di cui lo studente è in possesso e per cui chiede il riconoscimento dovrà contemplare un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti dall’insegnamento da riconoscere.
- 2) Un’attività formativa sostenuta potrà essere riconosciuta **per un unico insegnamento** tra quelli previsti dal piano di studi, dello stesso settore scientifico-disciplinare. Non è possibile, anche nel caso in cui i CFU dell’attività formativa già sostenuta siano eccedenti, richiedere di utilizzarli per il riconoscimento di più di un insegnamento.
- 3) I corsisti possono chiedere il riconoscimento di un massimo di **12 CFU**: ove siano presenti richieste in eccedenza, esse non verranno prese in considerazione. Si procederà riconoscendo i CFU di area comune fino al raggiungimento dei 12 previsti.

I crediti saranno riconosciuti seguendo queste regole:

#### ATTIVITA’ FORMATIVE

- a) Si riconosceranno crediti conseguiti attraverso il superamento di esami sostenuti a) all’interno di percorsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, b) all’interno di Master conseguiti presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR (<https://www.miur.gov.it/it/areetematiche/universita/le-universita/universita-non-statali-riconosciute>), c) conseguiti come corsi singoli presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR. Tutti i suddetti esami devono essere stati sostenuti a partire dall’a.a. 2014-15 e devono essersi conclusi tassativamente con un esame di profitto finale valutato.
- b) Il settore Scientifico-disciplinare (SSD) dei crediti che si chiede di riconoscere deve essere lo stesso dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- c) La denominazione dell’esame sostenuto deve essere uguale o affine a quella dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- d) Il numero dei CFU conseguiti attraverso l’esame deve essere pari o superiore a quelli dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- e) Per ciascun esame può essere riconosciuto un solo insegnamento.
- f) Non vengono riconosciuti CFU conseguiti attraverso idoneità, né crediti conseguiti in attività di tirocinio diretto e indiretto o di laboratorio.
- g) La commissione si riserva la consultazione dei programmi degli insegnamenti per i quali si chiede il riconoscimento.

Si prega di prendere visione del seguente schema a titolo di esempio e di utilizzarlo al fine di compilare la richiesta

M-PED/01	Fondamenti di Pedagogia	Pedagogia Generale; Pedagogia; Pedagogia Generale e Sociale; Pedagogia Sociale; Pedagogia Interculturale; Filosofia dell’Educazione
----------	-------------------------	---



M-PED/02	Storia della scuola e delle istituzioni educative	Storia della scuola; Storia delle Istituzioni educative; Storia dei processi culturali/formativi; Storia delle politiche educative; Storia della Pedagogia.
M-PED/04	Valutazione formativa	Valutazione didattica/formativa/educativa; Elementi di valutazione; Modelli di valutazione (solo diciture che indichino la curvatura del corso sulle tematiche valutative)
M-PED/03	Didattica Inclusiva	Didattica Speciale; Pedagogia Speciale; Didattica Inclusiva o per l’inclusione
M-PED/03	Media Education	Media Education; Tecnologie didattiche e comunicazione multimediale; Tecnologie didattiche/educative
L-LIN/02	Educazione linguistica	Educazione linguistica; glottodidattica; didattica delle lingue
INF/01	Informatica	Informatica
M-PED/03	Progettazione didattica	Progettazione didattica/educativa; teorie e metodi di progettazione didattica/scolastica... (solo diciture che indichino la curvatura del corso su tematiche relative alla progettazione didattica e scolastica)
M-PSI/01	Psicologia Generale	Psicologia Generale
M-PSI/04	Psicologia dello Sviluppo	Psicologia dello Sviluppo/dell’età evolutiva; Psicologia dell’educazione
SPS/08	Sociologia dei processi culturali	Sociologia della cultura/ dei processi culturali
M-DEA/01	Antropologia culturale	Antropologia culturale; Antropologia dell’Educazione
IUS/09	Legislazione scolastica	Legislazione scolastica; Diritto e legislazione scolastica
<b>DISCIPLINE DI AREA SPECIALISTICA DIFFERENTI PER CIASCUNA CLASSE DI ABILITAZIONE</b>	Per l’area specialistica verranno riconosciuti esclusivamente CFU conseguiti attraverso il superamento di esami relativi a didattiche della disciplina. La dicitura deve contenere il concetto di “ <b>Didattica</b> ”. Non verranno riconosciuti CFU di Laboratorio. ATTENZIONE: per l’area specialistica delle discipline NON saranno ammessi riconoscimenti di esami o attività erogati nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) poiché orientati a ordini scolastici diversi da quelli che riguardano i percorsi.	



CHIETI-PESCARA

ATTIVITA' DI TIROCINIO

Vista l'importanza fondamentale della pratica e della riflessione ricorsiva e situata sulla stessa, Il tirocinio **diretto** potrà essere sostituito SOLO dal servizio prestato nella scuola.

I criteri per il riconoscimento dei CFU di tirocinio diretto sono i seguenti:

- 1) verrà riconosciuto 1 CFU per ogni 30 giorni di servizio continuativo prestato nella specifica classe di abilitazione negli ultimi 5 anni (a partire dall'a.s. 2020-2021)
- 2) verrà riconosciuto 1 CFU ogni 60 giorni di servizio continuativo prestato in altre classi di abilitazione o nel sostegno negli ultimi 5 anni (a partire dall'a.s. 2020-2021).

Comunque il numero massimo di CFU di tirocinio diretto riconoscibile è **pari a 5**, come da normativa vigente.

Non verranno riconosciuti CFU di tirocinio indiretto.

**2. ISCRITTI PERCORSO DA 30 CFU CHE RIENTRANO NELLA QUOTA DEL 45% DI RISERVA PREVISTA DAL DM 4 AGOSTO 2023.**

Le istruzioni seguenti NON FANNO RIFERIMENTO ai corsisti iscritti in sovrannumero in quanto vincitori di concorso.

I corsisti ordinari iscritti al percorso da 30 CFU possono richiedere il riconoscimento di **massimo 6 CFU** nel caso delle attività formative relative:

- alle scienze dell'educazione;
- alle didattiche disciplinari;
- alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche;
- alle competenze linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

**Criteri per il riconoscimento**

Il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti descritti nelle tabelle riportate negli allegati del DPCM 4 agosto 2023, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS2015 (European Credit Transfer System) e in stretta coerenza con il profilo del docente abilitato di scuola secondaria di cui all'Allegato A del DPCM. Si precisa quanto segue:

- 1) Non verranno riconosciuti insegnamenti in maniera **parziale**, pertanto l'attività formativa di cui lo studente è in possesso e per cui chiede il riconoscimento dovrà contemplare un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti dall'insegnamento da riconoscere.



- 2) Un’attività formativa sostenuta potrà essere riconosciuta **per un unico insegnamento** tra quelli previsti dal piano di studi, dello stesso settore scientifico-disciplinare. Non è possibile, anche nel caso in cui i CFU dell’attività formativa già sostenuta siano eccedenti, richiedere di utilizzarli per il riconoscimento di più di un insegnamento.
- 3) I corsisti possono chiedere il riconoscimento di un massimo di **6 CFU**: ove siano presenti richieste in eccedenza, esse non verranno prese in considerazione. Si procederà riconoscendo i CFU di area comune fino al raggiungimento dei 6 previsti.
- 4) I corsisti ordinari del percorso da 30 CFU non potranno avere riconosciuti per intero i 24 CFU certificati prima del 31/12/2022, poiché la normativa riserva tale riconoscimento ai corsisti del percorso da 60 CFU.

I crediti saranno riconosciuti seguendo queste regole:

- a) Si riconosceranno crediti conseguiti attraverso il superamento di esami sostenuti a) all’interno di percorsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, b) all’interno di Master conseguiti presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR (<https://www.miur.gov.it/it/areeematiche/universita/le-universita/universita-non-statali-riconosciute>), c) conseguiti come corsi singoli presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR; d) conseguiti all’interno del percorso di specializzazione per insegnanti di sostegno (TFA); e) conseguiti all’interno della certificazione per i 24 CFU, come corsi singoli; Tutti i suddetti esami devono essere stati sostenuti a partire dall’a.a. 2014-15.
- b) Il settore Scientifico-disciplinare (SSD) dei crediti che si chiede di riconoscere deve essere lo stesso dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- c) La denominazione dell’esame sostenuto deve essere uguale o affine a quella dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- d) Il numero dei CFU conseguiti attraverso l’esame deve essere pari o superiore a quelli dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- e) Per ciascun esame può essere riconosciuto un solo insegnamento.
- h) Non vengono riconosciuti CFU conseguiti attraverso idoneità, né crediti conseguiti in attività di tirocinio diretto e indiretto o di laboratorio.
- f) La commissione si riserva la consultazione dei programmi degli insegnamenti per i quali si chiede il riconoscimento.

Si prega di prendere visione del seguente schema a titolo di esempio e di utilizzarlo al fine di compilare la richiesta

M-PED/01	Fondamenti di Pedagogia	Pedagogia Generale; Pedagogia; Pedagogia Generale e Sociale; Pedagogia Sociale; Pedagogia Interculturale; Filosofia dell’Educazione
M-PED/02	Storia della scuola e delle istituzioni educative	Storia della scuola; Storia delle Istituzioni educative; Storia dei processi culturali/formativi; Storia delle politiche educative; Storia della Pedagogia.



M-PED/04	Valutazione formativa	Valutazione didattica/formativa/educativa; Elementi di valutazione; Modelli di valutazione (solo diciture che indichino la curvatura del corso sulle tematiche valutative)
M-PED/03	Didattica Inclusiva	Didattica Speciale; Pedagogia Speciale; Didattica Inclusiva o per l’inclusione
M-PED/03	Media Education	Media Education; Tecnologie didattiche e comunicazione multimediale; Tecnologie didattiche/educative
L-LIN/02	Educazione linguistica	Educazione linguistica; glottodidattica; didattica delle lingue
INF/01	Informatica	Informatica
M-PED/03	Progettazione didattica	Progettazione didattica/educativa; teorie e metodi di progettazione didattica/scolastica... (solo diciture che indichino la curvatura del corso su tematiche relative alla progettazione didattica e scolastica)
M-PSI/01	Psicologia Generale	Psicologia Generale
M-PSI/04	Psicologia dello Sviluppo	Psicologia dello Sviluppo/dell’età evolutiva; Psicologia dell’educazione
SPS/08	Sociologia dei processi culturali	Sociologia della cultura/ dei processi culturali
M-DEA/01	Antropologia culturale	Antropologia culturale; Antropologia dell’Educazione
IUS/09	Legislazione scolastica	Legislazione scolastica; Diritto e legislazione scolastica
<b>DISCIPLINE DI AREA SPECIALISTICA DIFFERENTI PER CIASCUNA CLASSE DI ABILITAZIONE</b>	Per l’area specialistica verranno riconosciuti esclusivamente CFU conseguiti attraverso il superamento di esami relativi a didattiche della disciplina. La dicitura deve contenere il concetto di “ <b>Didattica</b> ”. Non verranno riconosciuti CFU di Laboratorio. ATTENZIONE: per l’area specialistica delle discipline NON saranno ammessi riconoscimenti di esami o attività erogati nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) poiché orientati a ordini scolastici diversi da quelli che riguardano i percorsi.	



Non verranno riconosciuti CFU di tirocinio indiretto.

### **CORSISTI VINCITORI DI CONCORSO ISCRITTI IN SOVRANNUMERO NEI PERCORSI DA 30 (ALL. 2) E DA 36 CFU (ALL. 5).**

Per tale categoria di corsisti, che deve conseguire l’abilitazione come adempimento di legge indispensabile per concludere il processo di immissione in ruolo, non è previsto riconoscimento crediti.

### **PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO CREDITI**

I corsisti ordinari dei percorsi da 60 CFU dovranno presentare la domanda secondo l’allegato A, debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità, a [abilitazioneinsegnanti@unich.it](mailto:abilitazioneinsegnanti@unich.it), **a partire dal 17 aprile 2025 entro e non oltre il 22 aprile alle ore 14.00.**

I corsisti ordinari dei percorsi da 30 CFU dovranno presentare la domanda secondo l’allegato B, debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità, a [abilitazioneinsegnanti@unich.it](mailto:abilitazioneinsegnanti@unich.it) **a partire dal 17 aprile 2025 entro e non oltre il 22 aprile alle ore 14.00.**

**Si ribadisce che i corsisti dei percorsi da 60 CFU in possesso dei 24 CFU entro il 31/12/2022 hanno già dichiarato tale possesso nella domanda di ammissione ai corsi e non devono presentare alcuna ulteriore domanda.**